



PROCEDURA IN TEMA DI *INTERNAL DEALING*

1. PREMESSA

Premessa

L'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUIF") – introdotto nell'ordinamento italiano a seguito del recepimento della normativa comunitaria in materia di *market abuse* – e gli artt. 152^{sexies} e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Consob") disciplinano gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni di emittenti quotati nonché strumenti finanziari a queste collegati (come definiti nel prosieguo), poste in essere da "Soggetti Rilevanti" dell'emittente quotato e dalle persone a questi strettamente legate (come in appresso individuate).

La presente procedura in tema di Internal Dealing (nel seguito, "Procedura") contiene prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa e regolamentare con riferimento a B&C Speakers S.p.A. ("B&C Speakers"), nella prospettiva di migliorare la trasparenza ed omogeneità informativa relativamente alle operazioni finanziarie compiute dai soggetti sopra menzionati, in modo da offrire agli investitori un segnale circa la percezione che tali soggetti hanno sulle prospettive della società e/o del gruppo di appartenenza.

Tale disciplina, pertanto, prescinde dal possesso da parte del soggetto rilevante di informazioni riservate e dal loro eventuale utilizzo illecito (fattispecie che, viceversa, configura il reato di *insider trading*), assumendo che il compimento di certe operazioni finanziarie da parte di determinati soggetti considerati "rilevanti" (vale a dire da parte di soggetti che, per l'incarico ricoperto, hanno modo di conoscere dall'interno le vicende della loro azienda e del gruppo di appartenenza) abbia, di per sé, carattere *price sensitive*.

La Procedura prevede due fondamentali obblighi:

- quello facente capo ai soli Soggetti Rilevanti di comunicare determinate operazioni su azioni B&C Speakers (o strumenti finanziari ad esse collegati) da loro stessi effettuate o da persone ad essi strettamente legate; e
- quello facente capo ai medesimi Soggetti Rilevanti di astenersi dal compiere le predette operazioni in specifici intervalli temporali.

La Procedura contiene, altresì, prescrizioni operative per l'adempimento degli obblighi informativi, derivanti dalla quotazione delle azioni B&C Speakers sulla Borsa Italiana, segmento STAR.

Le disposizioni contenute nella Procedura hanno efficacia cogente nei confronti dei soggetti tenuti agli obblighi informativi e sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers.

SEZIONE I
SOGGETTI RILEVANTI E LORO OBBLIGHI

Art. 1

Soggetti Rilevanti di B&C Speakers

1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sono Soggetti Rilevanti di B&C Speakers, ai fini e per gli effetti della Procedura, i seguenti soggetti:

- a) la Società controllante
- b) gli Amministratori;
- c) i Sindaci effettivi;
- d) il Responsabile dell'Internal Audit;
- e) i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- f) Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili e Societari;
- g) il Responsabile dello stabilimento;
- h) il Responsabile commerciale;
- i) il Responsabile acquisti;
- l) l'Investor Relator;
- m) gli amministratori delle società controllate.

2. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti oltre a quelli indicati al primo comma del presente articolo compete esclusivamente all'Amministratore Delegato di B&C Speakers, il quale provvederà ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

3. I Soggetti Rilevanti sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate all'articolo 3.

4. Ai Soggetti Rilevanti si applica il divieto specificato all'articolo 5.

Art. 2

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

1. Ai fini degli obblighi previsti dalla Procedura, i Soggetti Rilevanti dovranno fornire comunicazione anche in ordine alle operazioni poste in essere:

- a) dal coniuge non separato legalmente, dai figli (anche del coniuge) a carico, e, se conviventi da almeno un anno, dai genitori, parenti ed affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) dalle persone giuridiche, società di persone e dai trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) dalle persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) dalle società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) dai trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

2. I Soggetti Rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura.

Art. 3

Comunicazioni da effettuarsi a Consob ed a B&C Speakers (ex art. 114, comma 7 del TUIF e Regolamento Consob)

1. I Soggetti Rilevanti e le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare - al Soggetto Preposto (come definito all'Art. 6) - tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o

scambio di azioni ordinarie B&C Speakers ("Azioni B&C Speakers") o di strumenti finanziari collegati alle predette azioni (gli "Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni"), effettuate anche per interposta persona, di importo superiore ai limiti indicati al successivo articolo 4.

2. Per Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquistare o cedere le Azioni B&C Speakers;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni B&C Speakers scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni B&C Speakers indicati dall'art. 1, comma 3 del TUIF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni B&C Speakers, rappresentanti tali azioni.

3. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o di sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114 bis del TUIF; sono invece comunicate le vendite di azioni rinvenienti dall'esercizio di tali diritti o dall'assegnazione gratuita.

4. Sono altresì escluse dall'obbligo di comunicazione le transazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità, mentre sono incluse le permuthe nonché le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente.

Art. 4

Soglie e termini per la comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti devono comunicare le operazioni di cui al precedente articolo 3 al Soggetto Preposto (come *infra* definito) – poste in essere da loro stessi e dalle persone strettamente legate - qualora l'ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, superi la soglia di euro 5.000 nell'arco di un anno solare.

2. L'importo indicato al precedente comma 1 è calcolato sommando le operazioni, relative alle Azioni B&C Speakers ed agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate ad essi.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere fornita dal Soggetto Rilevante direttamente alla Consob e a B&C Speakers - nei modi di cui al successivo articolo 7 - entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'Allegato 6 del Regolamento CONSOB. Nel caso di operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il Soggetto Rilevante riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

4. Non sono oggetto di comunicazione a B&C Speakers ed alla Consob:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga euro 5.000 entro la fine dell'anno; per gli Strumenti Finanziari derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate.

Art. 5

Black out periods

1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le operazioni di cui al precedente articolo 3 nei seguenti periodi:

- a) nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers chiamato ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale;
- b) nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers chiamato ad approvare le relazioni trimestrali.

2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente comma è vietato o limitato il compimento di operazioni.

SEZIONE II

SOGGETTO PREPOSTO ED INFORMATIVA AL MERCATO

Art. 6

Soggetto Preposto

1. Il Consigliere Francesco Spapperi è il soggetto preposto alla ricezione ed alla diffusione al pubblico ovvero – ove richiesto – alla trasmissione delle comunicazioni inviate dai Soggetti Rilevanti nei termini previsti al precedente art. 4 (il “Soggetto Preposto”).
2. Nello svolgimento del proprio compito il Soggetto Preposto potrà avvalersi delle varie risorse aziendali.

Art. 7

Comunicazione al Soggetto Preposto

1. Le comunicazioni del Soggetto Rilevante devono essere redatte secondo lo schema di cui all’Allegato 6 del Regolamento Consob.
2. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1, dovranno pervenire al Soggetto Preposto mediante trasmissione via e-mail all’indirizzo: **fspapperi@bcspeakers.com**

Art. 8

Informativa al pubblico ed alle Autorità di Vigilanza

1. Il Soggetto Preposto provvede a dare informativa alla Consob ed al pubblico ed alle Autorità di Vigilanza del contenuto delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti nei seguenti termini:
 - a) al pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al punto a), comma 3, articolo 4 della Procedura;
 - b) alla Consob entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data dell’effettuazione dell’operazione, purché la comunicazione sia pervenuta entro il termine di cui al comma 5 dell’articolo 4 della Procedura.
2. Il Soggetto Preposto adempie al compito di cui alla lettera a) del comma precedente utilizzando il sistema telematico “SDIR-NIS” gestito da Bit Market Services S.p.A, società del Gruppo London Stock Exchange.
3. Il Soggetto Preposto cura che le comunicazioni ricevute dal Soggetto Rilevante siano pubblicate sul sito web di B&C Speakers, nell’apposita sezione dedicata, tempestivamente e comunque nel rispetto di eventuali prescrizioni normative o regolamentari.

SEZIONE III

NORME FINALI

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente Procedura, entrata in vigore in seguito alla quotazione avvenuta nel luglio 2007, è stata modificata da ultimo nell’ottobre 2016 a seguito di modifiche normative intervenute e di variazioni del perimetro dei Soggetti Rilevanti di cui all’art. 1 della Procedura.

2. La consegna di copia della Procedura a ciascuno dei Soggetti Rilevanti ivi indicati comporta la piena conoscenza ed accettazione da parte dei medesimi delle disposizioni nello stesso contenute.